ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

[redacted]

DELIBERAZIONE N. 78

Oggetto: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori cessati dal servizio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 9 GIU. 2021

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Visto la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n.366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vicepresidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

203

[redacted]

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Preso atto che la CONSOB con gli accordi sindacali del 16 dicembre 2019 approvati con delibera n. 21193 del 18 dicembre 2019, ha previsto il riconoscimento di misure di accompagnamento all'uscita dal lavoro al personale che, trovandosi nelle condizioni previste in detti accordi, presenti domanda di dimissioni chiedendo di cessare dal servizio con un anticipo al massimo di tre anni rispetto alla data di maturazione del diritto a pensione e che la relativa domanda deve essere presentata dal dipendente con un preavviso pari a 6 mesi rispetto alla data di cessazione dal servizio;

Preso atto che negli accordi sindacali sopra indicati è altresì previsto che la Consob assuma l'onere del versamento all'INPS della contribuzione volontaria in favore dei dipendenti che aderiscano alla misura di accompagnamento all'uscita dal lavoro per il periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e il raggiungimento del diritto alla pensione;

Vista la nota n. 1138795/20 del 13 novembre 2020 con cui la Consob ha richiesto all'Istituto la disponibilità a stipulare una convenzione diretta a consentirle il versamento cumulativo della contribuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti in favore dei dipendenti che aderiranno alle citate misure come stabilito nei predetti accordi sindacali;

Viste le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella legge 18 febbraio 1983, n. 47 e nel decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, di "*Attuazione della delega conferita dall'art.1, co.39, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici*";

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

[redacted]

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

Visto il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come modificato dal predetto d. lgs. n. 101 del 2018;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni";

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);

Preso atto che la Consob effettuerà il versamento dei contributi volontari, determinati dall'INPS, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a vantaggio dei dipendenti che aderiranno alle misure di accompagnamento all'uscita previste dai suindicati accordi;

Preso atto che la convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al momento in cui si esauriranno le condizioni per il versamento della contribuzione volontaria per i dipendenti della Consob aderenti alle misure previste dagli accordi siglati con la controparte sindacale;

Preso atto che si procederà alla revisione della convenzione qualora, nel corso della sua vigenza, dovessero presentarsi aggiunte e/o modifiche a seguito di interventi legislativi;

Preso atto che l'accordo non comporta oneri per l'Istituto;

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'art. 39, del Regolamento Europeo 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

[redacted]

Su proposta del Direttore generale vicario

DELIBERA

di adottare la Convenzione tra l'INPS e la Consob per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori cessati dal servizio, secondo l'allegato schema e i relativi allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini	Pasquale Tridico
F.to Corsini	F.to Tridico

CONVENZIONE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO

Tra

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato "INPS" o, congiuntamente alla COMMISSIONE NAZIONALE per le SOCIETA' e la BORSA, "le Parti") con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 - codice fiscale 80078750587 – legalmente rappresentato dal Presidente Prof. Pasquale Tridico

E

la COMMISSIONE NAZIONALE per le SOCIETA' e la BORSA (nel seguito denominata "CONSOB" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti"), con sede in Roma, Via Giovanni Battista Martini n. 3 – codice fiscale 80204250585 - rappresentata da.....

Premesso che

- la CONSOB, con gli accordi sindacali del 16 dicembre 2019 approvati con delibera n. 21193 del 18 dicembre 2019, ha previsto il riconoscimento di misure di accompagnamento all'uscita dal lavoro al personale che, trovandosi nelle condizioni previste in detti accordi, presenti domanda di dimissioni chiedendo di cessare dal servizio con un anticipo al massimo di tre anni rispetto alla data di maturazione del diritto a pensione. La domanda va presentata dal dipendente con un preavviso pari a 6 mesi rispetto alla data di cessazione dal servizio dallo stesso indicata;
- negli accordi di cui sopra è stabilito che la CONSOB assuma l'onere del versamento all'INPS della contribuzione volontaria in favore dei dipendenti che aderiscono alle misure di accompagnamento all'uscita nel periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e il raggiungimento del diritto a pensione;
- le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria sono definite dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, dalla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e dal decreto

[redacted]

legislativo 30 aprile 1997, n. 184, di "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, co. 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria a fini pensionistici";

- la CONSOB con nota n. 1138795/20 del 13 novembre 2020 ha richiesto all'Istituto la stipula di una Convenzione per il versamento cumulativo della contribuzione volontaria a favore dei lavoratori cessati dal servizio a seguito degli accordi sopra menzionati;

VISTO

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito "Codice");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto ""Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).

le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Finalità

La presente Convenzione viene stipulata al fine di provvedere al versamento dei contributi volontari nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che possono aderire alle misure previste negli accordi siglati, tra CONSOB e la componente sindacale, citati nelle premesse.

[redacted]

Art. 2

Adempimenti della CONSOB

La CONSOB si impegna, mediante la presente Convenzione, ad effettuare il versamento dei contributi volontari nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a vantaggio dei dipendenti che aderiscono alle misure previste negli accordi siglati sopra citati.

Art. 3

Acquisizione e presentazione delle domande

Tutti gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione sono accentrati presso la Direzione Provinciale INPS L'Aquila.

La CONSOB, dopo l'acquisizione di una specifica delega da parte degli interessati, presenta all'INPS l'elenco dei lavoratori (completo di anagrafica e codice fiscale), interessati all'intervento oggetto della presente Convenzione, secondo l'unito allegato tecnico, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, trasmettendolo via PEC alla Direzione Provinciale L'Aquila.

La Direzione Provinciale L'Aquila trasmette tempestivamente detto elenco alla Direzione Centrale Entrate dell'INPS per il monitoraggio e la gestione coordinata delle procedure di intervento con la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione.

Successivamente all'invio dell'elenco, i lavoratori ivi indicati, presentano le domande di autorizzazione ai versamenti volontari con le modalità e secondo le indicazioni della circolare INPS n. 111 del 31/08/2011.

La domanda deve essere inoltrata dal lavoratore esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite SPID (almeno di Livello 2), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta Identità Elettronica (CIE) o, se già lo possiede, tramite il PIN Inps attraverso il portale dell'Istituto, www.inps.it;
- contact center integrato – chiamando il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

[redacted]

Le domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria devono essere presentate entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per ulteriori invii successivi al primo, qualora si renda necessario aggiungere altri lavoratori ovvero apportare modifiche ai dati inizialmente comunicati, è onere di CONSOB presentare l'elenco aggiornato tramite PEC alla Direzione Provinciale L'Aquila che provvede al tempestivo invio alla Direzione Centrale Entrate per gli ulteriori adempimenti.

Art. 4

Autorizzazione alla contribuzione volontaria

L'INPS, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dalle norme citate in premessa, rilascia l'autorizzazione alla contribuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti notificando il provvedimento al lavoratore e alla CONSOB, con decorrenza dal sabato successivo alla data di presentazione della domanda e con facoltà di versare per i sei mesi antecedenti la stessa (art. 6, co.1, D.Lgs. n. 184/1997), purché gli stessi risultino privi di qualsiasi copertura assicurativa.

Qualora l'istanza venga presentata oltre il termine di cui all'art. 3, l'autorizzazione ha comunque decorrenza dal sabato successivo alla data di presentazione della domanda con facoltà di versare per i sei mesi antecedenti la data della domanda.

Art. 5

Importo dei contributi

L'importo dei contributi volontari che devono essere versati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è determinato dall'INPS, ai sensi della normativa vigente e successive modificazioni, sulla base dei dati retributivi e contributivi trasmessi dalla CONSOB con denunce mensili.

Art. 6

Modalità di versamento

Il versamento dei contributi volontari è effettuato dalla CONSOB per conto degli aventi diritto con pagamento cumulativo mediante accreditamento diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria dell'Istituto intestata alla Direzione Provinciale

[redacted]

L'Aquila (IBAN IT92H0100003245401200001248), seguendo le indicazioni dell'allegato tecnico (regole per la composizione della causale di versamento), in modo tale che i dati ivi indicati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria dell'Aquila rilascia alla sede INPS, ai fini della contabilizzazione automatizzata. I dati necessari per il versamento sono forniti alla CONSOB secondo il tracciato presente nell'allegato tecnico (cumulativi – tracciato base file per il pagamento) con le modalità indicate nell'art. 8 ultimo comma.

Art. 7

Termini per il versamento

La contribuzione volontaria deve essere versata da CONSOB con la medesima periodicità e gli stessi termini stabiliti per la generalità dei prosecutori volontari dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 184/1997.

Detti versamenti devono perciò avvenire, a pena di decadenza:

- entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo a quello di notifica del provvedimento di autorizzazione, per la contribuzione relativa al periodo compreso fra la decorrenza e la fine del trimestre in corso alla data della notifica dell'autorizzazione;
- entro la fine del trimestre solare successivo a quello cui è riferita la contribuzione, per ciascun ulteriore versamento.

I versamenti eseguiti in ritardo sono rimborsati alla CONSOB senza maggiorazioni di interessi.

Ai soggetti aderenti alla presente Convenzione non è consentito di stampare l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle somme versate per loro conto dalla CONSOB a titolo di contribuzione volontaria.

Art. 8

Responsabilità delle Parti

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei lavoratori per eventuali ritardi o mancati versamenti dei contributi da parte della CONSOB.

La CONSOB esonera espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità al riguardo e si impegna a risarcire l'Istituto per eventuali spese derivanti da un contenzioso comunque riconducibile all'inadempimento degli obblighi assunti dalla CONSOB.

[redacted]

La CONSOB, inoltre, assume l'obbligo di informare l'INPS del verificarsi di eventuali situazioni segnalate dall'interessato che determinano il venir meno dei presupposti necessari per il proseguimento del pagamento dei contributi volontari da parte della stessa.

Le comunicazioni tra CONSOB e INPS avvengono a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 9

Misure di sicurezza

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

Art. 10

Disposizioni in materia di protezione dei dati

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto della Convenzione saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,

[redacted]

esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 28 e 4, n. 10 e 29 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice. A tal fine, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti assicurano piena collaborazione nonché lo scambio tempestivo di ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.

Art. 11

Entrata in vigore, durata ed effetti

La Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al momento in cui si esauriranno le condizioni per il versamento della contribuzione volontaria per i dipendenti della CONSOB aderenti alle misure previste dagli accordi siglati con la controparte sindacale citata in premessa.

[redacted]

Si procederà alla revisione della Convenzione qualora nel corso della sua vigenza dovessero presentarsi aggiunte e/o modifiche a seguito di interventi legislativi.

INPS CONSOB

[redacted]

Versamenti volontari cumulativi in CONSOB - Allegato tecnico

TRACCIATO LISTA ANAGRAFICHE

DATO	LNG	TIPO	POS
CODICE ENTE (*)	4	N	
COGNOME	20	A	
NOME	20	A	
DATA NASCITA	8	GGMMAAAA	
CODICE FISCALE	16	AN	
SEDE DI COMPETENZA	30	A	
CODICE SEDE (*)	4	N	
INDIRIZZO RESIDENZA	45	AN	
CAP RESIDENZA	5	N	
COMUNE RESIDENZA	25	A	
PROVINCIA RESIDENZA	2	A	
INIZIO PERIODO INTEGRAZIONE	8	GGMMAAAA	
FINE PERIODO INTEGRAZIONE	8	GGMMAAAA	

NOTE
(*) campo preimpostato da non modificare (0080).

[redacted]

REGOLE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO

I dati riportati nella causale del bonifico, devono essere forniti rispettando il seguente formalismo:
VVCUMULATIVI;<CODICE VERSANTE>;<DATA VERSAMENTO>;<CODICE FISCALE/PARTITA IVA>;<RAGIONE SOCIALE>

dove:

1. VVCUMULATIVI è un testo fisso
2. <CODICE VERSANTE> è il codice del versante notificato in Convenzione (0080)
3. <DATA VERSAMENTO> è la data, nel formato GG/MM/AAAA, in cui viene effettuato il versamento
4. <CODICE FISCALE/PARTITA IVA> è il codice fiscale o la partita IVA del versante
5. <RAGIONE SOCIALE> è la ragione sociale del versante

È importante che i dati siano presenti nell'ordine indicato e che siano separati tra loro per mezzo del carattere punto e virgola (";").

Segue l'esempio di una possibile causale corretta:
VVCUMULATIVI;0080;16/09/2015;00000000000;CONSOB

[redacted]

CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI TESTA COD. 0250

DATO	LNG	TIPO	POS.
COD. ENTE (*)	4	N	1
TIPO INVIO (1)	1	N	5
PROGRESSIVO (*)	4	N	6
DATA INVIO DA INPS (*)	8	N	10
DATA BONIFICO (2)	8	N	18
CODICE FISCALE ENTE	16	AN	26
CODICE SAP (*)	4	N	42
DATA VERSAMENTO (3)	8	N	46
IMPORTO VERSATO	13	N	54
N. QUIETANZA MOD. 80T TESOR.PROV (4)	12	N	67
CAUSALE DEL VERSAMENTO (VV CUMULATIVI)	22	A	79
DESCRIZIONE ENTE	24	A	101
DESCRIZIONE SEDE	24	A	125
VUOTO	98		149
TIPO RECORD (VALORE "0250") (*)	4	N	247

NOTE (*) = campo preimpostato da non modificare (0080)

- (1) = 1 = correnti 2 = arretrati
- (2) = data accettazione.
- (3) = data regolamentazione interbancaria
- (4) = CRO

[redacted]

CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI DETTAGLIO COD. 0650

DATO	LNG	TIPO	POS.
COD. ENTE (*)	4	N	1
TIPO INVIO (1) 1= correnti 2= arretrati	1	N	5
PROGRESSIVO (*)	4	N	6
CODICE PROSECUTORE (*)	10	N	10
TRIMESTRE INIZIALE "TT" - (*)	2	N	20
ANNO TRIMESTRE INIZIALE "AAAA" (*)	4	N	22
TRIMESTRE FINALE "TT" - (*)	2	N	26
ANNO TRIMESTRE FINALE "AAAA" (*)	4	N	28
IMPORTO DA PAGARE	11	N	32
DATA SCADENZA VERSAMENTO "GGMMAAAA" - (*)	8	N	43
DATA INIZIO VERSAMENTO – "GGMMAAAA"	8	N	51
DATA FINE VERSAMENTO – "GGMMAAAA"	8	N	59
CODELINE (*)	18	N	67
NUMERO SETTIMANE DIRITTO (*)	4	N	85
NUMERO SETTIMANE MISURA (*)	4	N	89
CODICE SAP DI COMPETENZA - sede di competenza del prosecutore - (*)	4	N	93
CODICE FISCALE -	16	AN	97
CIN (*)	2	AN	113
COGNOME E NOME -	25	A	115
INDIRIZZO -	20	AN	140
CAP -	5	N	160
RESIDENZA -	24	AN	165
PROVINCIA	2	AN	189
VUOTO	56	AN	191
TIPO RECORD (VALORE "0650") - (*)	4	N	247

(*) = campo preimpostato da non modificare (0080)

[redacted]

CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI CODA COD. 300

DATO	LNG	TIPO	POS.
COD. ENTE (*)	4	N	1
TIPO INVIO (1)	1	N	5
PROGRESSIVO (*)	4	N	6
DATA INVIO DA INPS (*)	8	N	10
DATA RESTITUZIONE DA PARTE DELL'ENTE	8	N	18
NUMERO RICORRENZE FILE DI DETTAGLIO	4	N	26
IMPORTO DA VERSARE (2)	13	N	30
VUOTO	204		43
TIPO RECORD (VALORE "0300") (*)	4	N	247

NOTE (*) = campo preimpostato da non modificare (0080)
- (1) = 1 = correnti 2 = arretrati
- (2) = importo totale da versare inviato dall' INPS

[redacted]